
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Termine lungo per l'impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza, rimessione in termini

Si deve intendere come rimessa in termini - e quindi non incorsa in decadenza alcuna - la parte che abbia proposto l'impugnazione nel termine "lungo" ex art. 327 c.p.c., decorrente non dalla data del deposito attestata dal cancelliere sulla sentenza impugnata, ma dalla data di pubblicazione della stessa, qualora emerga dagli atti, anche per implicito, che dall'attestazione dell'avvenuto deposito non fosse derivata la conoscenza della sentenza.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 22.5.2015, n. 10675

...omissis...

La procura speciale alle liti ex art. 83 c.p.c., comma 3, ove sottoscritta con firma illeggibile, è nulla solo quando dall'intestazione o dal contesto dell'atto o dalla procura stessa non emerga il nome del mandante, in quanto, se questa indicazione emerge, l'atto è comunque idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al sottoscrittore, in proprio o quale rappresentante di un ente (Cass. 17693/11).

Alla luce di questo principio, infondatamente la parte resistente deduce che dal ricorso de quo non si può effettuare "il collegamento tra il soggetto sottoscrittore della procura e il soggetto che ha la rappresentanza legale dell'ente".

In calce alla procura rilasciata a margine del ricorso è infatti ben visibile il timbro del Comune di Lavagno; nell'instestazione del ricorso è inoltre chiaramente indicato con cognome e nome il Sindaco pro tempore, facendo riferimento alla procura a margine e alla "delibera di incarico (doc. 6)".

Non vi era quindi neppure necessità di dichiarazioni integrative (cfr SU 25036/13) a seguito della proposizione dell'eccezione, nè di indicare il numero della delibera, stante il potere rappresentativo di cui è munito il Sindaco.

Il motivo di ricorso è imperniato sulla tardività dell'appello vittoriosamente proposto dall'opponente.

Parte ricorrente rileva che l'impugnazione è stata proposta con atto passato per la notifica il 30 ottobre 2009, oltre il termine lungo per proporre appello. Sostiene che la sentenza di primo grado era stata pronunciata dal giudice di pace l'8 maggio 2008 e pubblicata il 7 agosto 2008; che il termine utile per il gravame decorreva dalla prima delle due date attestata in calce alla sentenza.

La questione è pertinente, poichè l'inammissibilità dell'appello proposto tardivamente può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità dalla parte interessata, ed è comunque rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione quando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronuncia, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 12794/00; 10440/13; 4774/05; 7256/03).

Parte ricorrente chiede l'applicazione del principio enunciato da SU 13794/12, che risulta così massimato: "A norma dell'art. 133 c.p.c., la consegna al cancelliere dell'originale completo del documento-sentenza da inizio al procedimento di pubblicazione del provvedimento giurisdizionale, che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce, della data e della firma del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data di consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge; è pertanto da escludere che il cancelliere, preposto alla tutela della fede pubblica nell'espletamento di tale attività, ex art. 2699 c.c., possa attestare che la sentenza - da ritenersi a tutti gli effetti già pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c., alla data del suo deposito - risulti pubblicata in data successiva, con la conseguenza che la eventuale apposizione, sul provvedimento originale consegnato in cancelleria, di due diverse date, una di deposito - priva di espressa specificazione che il documento depositato contiene soltanto la minuta della sentenza - e l'altra di pubblicazione, non incide sugli effetti giuridici scaturenti dalla pubblicazione della sentenza, che deve, pertanto, ritenersi coincidere con la data del suo deposito".

Tale enunciato è stato provocato da un contrasto giurisprudenziale, al quale ha fatto seguito la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Esso non può trovare applicazione nel caso in esame, sia per le differenze di quel caso con la fattispecie, sia per effetto della sentenza n. 3 del 2015 della Corte Costituzionale, resa a seguito dell'ordinanza 26251/14 di questa Corte.

Nell'ipotesi in via generale regolata dalle Sezioni Unite, la sentenza di primo grado era "depositata" in forma "originale e ufficiale" (espressione usata da S.U. a pag. 12), come attestato, in quel particolare caso, con timbro - datario recante il nome del cancelliere, e dalla sua sottoscrizione; la sentenza era stata "pubblicata", secondo il sottostante timbro - datario, anch'esso sottoscritto dal cancelliere, in data successiva.

Non così avviene nel caso odierno, che non si basa su una scissione netta dei due adempimenti.

Il cancelliere dell'ufficio del giudice di pace di Verona (pag. 9 di quella sentenza) appose infatti un unico timbro rettangolare con la seconda data, quella di

pubblicazione, messa in risalto e a carattere stampato. La prima data risulta invece scritta a mano.

La firma del cancelliere è unica, in fregio alla parte bassa del timbro. La stampigliatura reca precisamente: "Ufficio del giudice di pace di Verona - depositato il (segue la prima data manoscritta) e pubblicato in data 7 agosto 2008. Il cancelliere (segue il nome)".

Già da questa descrizione può desumersi che la prima data non corrisponde all'attestazione di un deposito di sentenza in forma originale e ufficiale, ma verosimilmente a un deposito in minuta (cfr., per la differenza, SU 13794 sempre pag. 12), datato manualmente nel momento stesso in cui si procedeva alla pubblicazione della sentenza.

Non era quindi data dalla quale poteva decorrere alcun termine per la impugnazione. Tuttavia occorre dare atto della singolare circostanza che entrambe le parti hanno prodotto in sede di legittimità attestazioni, rilasciate dal medesimo cancelliere, che paiono incoerenti.

La prima, sollecitata da parte ricorrente e datata 21 settembre 2011, "attesta che la data indicata a penna nel timbro è riferito al deposito dell'originale" della sentenza in cancelleria.

La seconda, datata 7.02.2014, prodotta con la memoria da parte resistente, attesta che prima della data di pubblicazione della sentenza gli avvocati non potevano "conoscere o consultare l'originale della sentenza o le annotazioni del cancelliere contenute nel registro cronologico".

Rilevato che tali documenti non potevano essere prodotti, non riguardando un vizio proprio della sentenza impugnata (Cass. 23026/06; 2586/02) e non essendo state comunque rispettate le forme di cui all'art. 372 c.p.c., va comunque esaminata, perchè attiene al quadro normativo di riferimento, la ricaduta nel caso in esame dell'intervento della Corte Costituzionale.

Si è detto prima che le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto tra prima o seconda data, tra quelle apposte dal cancelliere per attestare il deposito e la pubblicazione della sentenza, nel senso della prevalenza della prima, che segna il momento in cui il giudice, con il deposito, si assume la responsabilità di stabilire il momento di compimento dell'attività giurisdizionale.

SU 13794/12 ha quindi escluso che vi sia qualsivoglia margine di discrezionalità del cancelliere sulla data in cui dare atto di tale adempimento. Ha aggiunto che qualora in cancelleria si voglia dar atto del deposito "in minuta" della sentenza, lo si deve "espressamente specificare", restando altrimenti rilevante esclusivamente la prima data di deposito apposta sulla sentenza.

Consapevoli della possibilità che si renda difficile l'esercizio del diritto di difesa, a causa della non conoscibilità in concreto della data di deposito, le Sezioni Unite hanno fatto salvo espressamente il potere del giudice dell'impugnazione di rimettere in termini, anche d'ufficio, la parte rimasta incolpevolmente ignara.

Questa interpretazione rigorista è parsa "irragionevole e discriminatoria" a Cass. 26251/13, perchè suscettibile di sottrarre una frazione anche molto consistente del tempo utile per l'impugnazione, ristretto di recente a sei mesi dalla novella dell'art. 327 c.p.c..

La Seconda Sezione ha quindi investito la Corte costituzionale per verificare "la compatibilità dell'approccio ermeneutico sotteso a dette pronunce con i principi costituzionali in concreto involti dalla questione risolta". Ha opportunamente sottolineato che è il diritto vivente manifestatosi con SU 13794/12 a rappresentare "l'oggetto dei possibili dubbi di costituzionalità (cfr., da ultimo, Corte cost., ord. n. 253 del 2012, nonchè, sulla facoltà del giudice remittente di uniformarsi o meno al diritto vivente, Corte cost., sentenze nn. 338 del 2011 e 117 del 2012)", in quanto contrastante con i parametri normativi di cui all'art. 3 Cost., comma 2 e art. 24 Cost., commi 1 e 2.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 2015 ha ritenuto che la questione non è fondata, nei termini indicati in motivazione.

Ha affermato che la separazione temporale dei due passaggi in cui si articola la procedura di pubblicazione della sentenza (deposito da parte del giudice e presa d'atto del cancelliere), comprovata dall'apposizione di date differenti, costituisce una patologia gravemente incidente sulle situazioni giuridiche degli interessati, riflettendo il tardivo adempimento delle operazioni previste dalla pertinente disciplina legislativa e regolamentare (tra le quali, l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo), nonché dalle disposizioni sul processo telematico.

Ha considerato che solo con il compimento delle operazioni prescritte dalla legge può dirsi realizzata quella pubblicità alla quale è subordinata la titolarità in capo ai potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche, come il potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia. Pertanto, si legge in sentenza, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata del diritto vivente, "per costituire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest'ultima. Il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende così inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa".

Qualora ciò accada, deve soccorrere l'istituto della rimessione in termini per causa non imputabile, inteso come doveroso rimedio "ad uno stato di fatto contra legem che, in quanto addebitabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all'impugnazione".

Infatti secondo la Corte costituzionale è parte integrante della garanzia costituzionale del diritto di difesa che "i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti oggetto di una possibile impugnazione, in modo che siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame".

La sentenza n. 3/2015 è dunque una sentenza interpretativa di rigetto, che si muove sul crinale di conflitto tra diritto vivente e interpretazione conforme, dibattuto da circa sessant'anni in dottrina.

Con l'interpretazione adeguatrice di cui si è dato conto, la Corte costituzionale ha in sostanza completato il percorso interpretativo delle Sezioni Unite e ha reso di fatto vincolante quel provvedimento di rimessione in termini che le Sezioni Unite avevano subordinato al ricorrere di particolari circostanze. Le Sezioni Unite avevano ipotizzato che solo in caso di pubblicazione della sentenza a "notevole distanza di tempo" dal deposito ed in prossimità del termine di decadenza per l'impugnazione, la parte avrebbe potuto essere rimessa in termini. Per la Corte costituzionale è invece il ritardato adempimento delle formalità necessarie alla conoscenza del deposito, "attestato dalla diversa data di pubblicazione", a renderlo "di fatto inoperante".

Il giudice pertanto deve trarne "le necessarie conseguenze": deve cioè consentire un recupero dei termini difensivi pari al tempo che le lungaggini burocratiche hanno sottratto alle difese.

Non vi sono riserve ad accogliere la soluzione interpretativa prospettata dalla Corte Costituzionale.

E' stata la stessa Corte di Cassazione a sollecitare il giudizio di costituzionalità e la Corte costituzionale ha qualificato il proprio operato come interpretazione del "diritto vivente espresso nella parte ricostruttiva della sentenza delle Sezioni Unite".

Si tratta quindi in un'opera integratrice che si è limitata a precisare la portata normativa per la parte in cui, con la interpretazione prevalsa, venivano potenzialmente lesi valori costituzionalmente protetti.

In sostanza la Corte Costituzionale ha così esercitato "una sorta di funzione nomofilattica costituzionale".

Si potrà osservare che normalmente la sfera di giudizio interpretativo riservata alla Corte costituzionale attiene al solo potere di annullare le norme di legge incompatibili con la Carta.

Tuttavia l'ordinamento conosce da molto tempo la figura della sentenza costituzionale interpretativa di rigetto e vi si è adattato con laboriosi passaggi - vale ricordare le sentenze SU penali Alagni del 16.12 1998 e Pezzella del 31 marzo 2004 - che le esigenze motivazionali dell'odierno giudizio non impongono di ripercorrere.

L'insegnamento della dottrina, che ha richiamato sin dal 1966 il giudice ordinario a riconoscere l'ottemperanza all'interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale, ovvero a trasformarsi da giudice quidam in giudice a quo, nuovamente rimettendo la questione alla Corte Costituzionale, è nel segno di cogliere al meglio, ciascuna Corte nella propria sfera, il dovere di soggezione alla legge, coordinando gli sforzi interpretativi per la ricomposizione di un tessuto che è necessariamente multiforme.

Discende da queste riflessioni la considerazione che si deve intendere come rimessa in termini - e quindi non incorsa in decadenza alcuna - la parte che abbia proposto l'impugnazione nel termine "lungo" ex art. 327 c.p.c., decorrente non dalla data del deposito attestata dal cancelliere sulla sentenza impugnata, ma dalla data di pubblicazione della stessa, qualora emerga dagli atti, anche per implicito come nel caso di specie (cfr supra sub 3.1.1), che dall'attestazione dell'avvenuto deposito non fosse derivata la conoscenza della sentenza. Conseguo da quanto esposto il rigetto del ricorso.

E' doverosa la compensazione delle spese, trattandosi di iniziale applicazione del complesso disposto delle pronunce analizzate.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Sezione Sesta Civile, il 17 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
